

Nr. 415/2012 Ruolo Gen. Lavoro

Nr. File: E:\Archivio LARINO\LAVORO\LAV2012\415_2012\ordinanza ex art. 702 bis cpc.doc

ORD Acc.
Cont 415/12
Olea



Tribunale di Larino

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

ORDINANZA
- art. 702 c.p.c.

Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro;

nei procedimenti riuniti promossi, ex art. 702 bis c.p.c. da:

- Biondi Serena, Cappella Domenico, Caravatta Massimo, D'Angelo Francesco, Del Zingaro Lucio, Di Benedetto Nicola, Di Biase Michele, Di Maio Leonardo, D'Ilio Fabio, Fantauzzi Stefania, Fierro Massimiliano, Greco Irene, Iurescia Nicolantonio, Lopez Patricia, Madonna Giuseppe, Marcovecchio Ernesto, Masi Angelo, Mastronardi Umberto, Papadopoli Michele, Pasquale Natalino, Sciarretta Antonio, Smargiasso Raffaele, Spadaccino Domenico, Tartaglia Massimiliano, Torracco Linda, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce ai singoli ricorsi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Franco Focareta, Piergiovanni Alleva, Elena Poli, Emilia Recchi, Pierluigi Panici, Marianna Salemme e Pietro D'Adamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.i Marianna Salemme e Pietro D'Adamo in Termoli (CB) al C.so Umberto I, nr. 15;

- RICORRENTI -

nei confronti di

- FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a., in persona del suo procuratore speciale dott. Roberto Cortese, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione, dall'Avv. Francesco Amendolito, dall'Avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo, dall'Avv. Prof. Germano Dondi, dall'Avv. Giacinto Favalli, dall'Avv. Diego Dirutigliano e dall'Avv. Mariano Morgese, ed elettivamente domiciliata in Larino, Viale Giulio Cesare n. 9, presso lo studio dell'avv. Michele Franchella;

-RESISTENTE -

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza



OSSERVA

Con singoli ricorsi depositati il 28 luglio 2012 gli odierni ricorrenti, tutti iscritti al sindacato Fiom, denunciando il comportamento discriminatorio di FPT, adivano questo tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendone l'intimazione a cessare la condotta discriminatoria, la condanna a restituire le somme trattenute sulle retribuzioni erogate nei mesi di maggio e giugno 2012, l'intimazione a non operare ulteriori decurtazioni per l'avvenire, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle ulteriori statuizioni accessorie come per legge.

Deducevano, in buona sintesi, in fatto, che a seguito di decreto precedentemente emesso da questo stesso tribunale ex art. 28 St. Lav., con il quale si riconosceva la persistente vigenza del CCNL 2008 Metalmeccanici e la non opponibilità, ai lavoratori iscritti alla Fiom, del CCSL applicato da FIAT a tutte le aziende del gruppo (contratto non sottoscritto da Fiom), con lettera del maggio 2012¹, FPT aveva preannunciato e quindi effettivamente ridotto le retribuzioni dei lavoratori iscritti alla Fiom, per circa € 300,00 mensili.

Nel costituirsi in giudizio FPT instava per il rigetto dei ricorso sostenendone l'inammissibilità e, nel merito, ed in buona sintesi, di aver solo dato corso ad una decisione giurisdizionale e che in alcun modo poteva dunque sostenersi la natura discriminatoria della condotta.

I ricorsi sono ammissibili e fondati nel merito.

La questione posta riguarda la legittimità della decurtazione operata da FPT sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti iscritti alla Fiom effettuata dalla convenuta in dichiarata applicabilità del CCNL 2008.

Al riguardo è sufficiente osservare che, a prestazioni lavorative immutate (del che non c'è contestazione e del resto il tenore della lettera inviata ai dipendenti iscritti alla Fiom è chiara), parte datoriale, ha ritenuto di dover unilateralmente ridurre la retribuzione (per importi mensili peraltro decisamente consistenti) ai soli dipendenti

¹ del seguente tenore: "Sul presupposto della sua iscrizione, in coerenza con quanto deciso dal Tribunale di Larino - sezione lavoro - in data 23 aprile 2012, nel procedimento RGL 53/2012 promosso da Fiom CGIL, che ha disposto che il CCSL 'non può certamente essere opposto ai lavoratori iscritti alla Fiom il cui rapporto di lavoro con FPT continua ad essere disciplinato dal CCNL 2008', le comunichiamo che a far data dal corrente mese di maggio e finché la detta decisione rimarrà efficace, anche il suo trattamento economico sarà adeguato a tale pronuncia, con corresponsione di quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici del 2008 in punto di minimi stipendiali, maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario, aumenti periodici di anzianità"



iscritti alla FIOM e per il sol fatto di essere iscritti a questo sindacato, prontamente procedendo alla restituzione di tale emolumento non appena gli stessi hanno abbandonato il sindacato, a prestazioni lavorative ancora invariate, senza curarsi se si siano o meno iscritti ad un sindacato firmatario del CCSL applicato in FIAT.

Il dichiarato ossequio al provvedimento con il quale questo tribunale ha sanzionato la non opponibilità, ai lavoratori iscritti alla FIOM, del CCSL si infrange, nella sostanza, contro la decisiva considerazione che all'applicazione del CCNL 2008 per la (sola) parte retributiva, non ha fatto seguito quella relativa a tutti gli altri istituti contrattuali. Sicché, mentre a tutti i lavoratori dipendenti FIAT (e dunque anche a quelli di FPT) continua ad essere applicato il CCSL, per la parte retributiva ai soli lavoratori FIOM viene applicato il CCNL 2008.

FIAT, dunque, impone l'osservanza di un proprio contratto, ritenuto più consono alle proprie esigenze produttive, riconoscendo essa stessa il maggior valore dell'impegno lavorativo preteso e dunque retribuito, salvo poi retribuire i lavoratori iscritti alla FIOM in misura inferiore a quella che essa stessa ha ritenuto non più adeguata.

Nè, al fine di avallare tale comportamento, si può opporre il principio per il quale non esiste, nel nostro ordinamento, il diritto alla parità di trattamento retributivo perché, in questo caso, non viene in rilievo tale principio, quantomeno nei suoi termini assoluti, quanto, piuttosto, la sopravvenuta unilaterale riduzione della retribuzione (e delle condizioni di miglior favore) da sempre corrisposta e riconosciuta dalla convenuta ai propri dipendenti a prescindere dalle affiliazioni sindacali ad una delle OOSS stipulanti. Come osservato dai ricorrenti, infatti, anche prima della sottoscrizione del CCSL, FPT già applicava ai suoi dipendenti le condizioni di miglior favore derivanti dal CCNL sottoscritto nel 2009 con le sole FIM e UILM, a prescindere dal fatto che alcuni dipendenti fossero affiliati alla FIOM. E ciò ha continuato a fare anche successivamente alla sottoscrizione del CCSL. Sicché, il fatto che ai lavoratori FIOM si dovesse ancora applicare il CCNL 2008, non solo costituiva circostanza nota a FPT, ma non le aveva impedito di riconoscere comunque anche ai lavoratori FIOM il miglior trattamento retributivo previsto dal CCNL 2009 e poi dal CCSL 2012. La ragione addotta in questa occasione, dunque, stride con il comportamento sin qui tenuto da FPT, contrasta con la giustificazione formalmente addotta in questa circostanza (che trova, in realtà, altra causa) e contrasta con il divieto di riduzione unilaterale della retribuzione previsto dall'art. 2077, comma 2°, Cod. Civ.. Non vi è dubbio, infatti, che la riduzione della retribuzione, in costanza di stesse prestazioni, si traduce in uno svantaggio per il



lavoratore ed in un disconoscimento delle condizioni di maggior favore previste dai CCNL sin qui applicati in azienda.

Appare, dunque, evidente la natura direttamente discriminatoria della condotta tenuta da FPT che, di fatto, tratta in modo meno favorevole i lavoratori iscritti alla FIOM per il sol fatto di essere iscritti a questo sindacato e, dunque, per le proprie convinzioni personali (art. 2, comma 1°, D.L.vo 216/2003²).

Ne consegue che i ricorsi devono essere accolti nei termini di cui al dispositivo con intimazione della convenuta a cessare la propria condotta, a non effettuare più le decurtazioni sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti iscritti alla FIOM e a risarcire i ricorrenti del danno patrimoniale sin qui subito mediante restituzione delle somme già ritenute, con rivalutazione e interessi fino al saldo.

La discriminazione operata ai danni dei ricorrenti è certamente fatto produttivo di danno non patrimoniale che si ritiene equo quantificare in misura pari alle differenze retributive non corrisposte in attuazione della condotta qui censurata.

Si tratta di ristoro adeguato alle privazioni ed alle sofferenze che i ricorrenti hanno dovuto subire per la loro adesione ad un sindacato e l'ossequio ad un credo politico/sindacale che li ha posti in una situazione di vera e propria stigma.

Tutto ciò in plateale e aperto contrasto con i valori difesi e perseguiti dall'art. 2 Cost. ed in spregio al diritto di ogni singola persona di esprimere liberamente la propria personalità anche e soprattutto negli ambienti di lavoro ed in ogni formazione sociale in cui essa si esprime.

La condanna all'ulteriore pagamento delle differenze retributive non percepite è fatto che riequilibra, anche sul piano morale, le sofferenze patite.

In considerazione dell'importanza, diffusività e rilevanza della questione, deve essere ordinata la pubblicazione della presente ordinanza su un quotidiano a diffusione nazionale (Il Corriere della Sera).

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- accerta e dichiara la condotta discriminatoria posta in essere da FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a. ai danni dei ricorrenti;

² Che attua la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea nr. 2000/78 del 27 novembre 2000 che, a sua volta, attua i principi di non discriminazione di cui all'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea richiamata dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (cfr. i considerandi 1, 11 e 12). Il che rende ammissibili i ricorsi nella forma proposta. E' appena il caso di evidenziare, tra l'altro, che il ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 28 D.L.vo 150/2011, non è escluso dalla competenza del giudice del lavoro, essendo quest'ultima radicata dal titolo dedotto in giudizio, non dalle modalità con cui la pretesa, che su quel titolo fonda, può essere azionata.



- per l'effetto ordina alla FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a.: 1. di cessare dalla sua condotta e di astenersi, per il futuro, dall'effettuare ulteriori decurtazioni dalle retribuzioni dei lavoratori iscritti alla FIOM - CGIL per le ragioni dalla stessa indicate;
- condanna FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti mediante il pagamento di una somma commisurata alle differenze retributive dagli stessi non percepite in virtù della condotta di cui ai capoversi che precedono, oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi fino al saldo;
- condanna FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a. al risarcimento dell'ulterior danno non patrimoniale subito dai ricorrenti mediante il pagamento di una somma commisurata alle differenze retributive dagli stessi non percepite in virtù della condotta di cui ai capoversi che precedono, oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi fino al saldo;
- ordina la pubblicazione della presente ordinanza, a cura della resistente, sul quotidiano "Il Corriere della Sera";
- condanna la FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a. alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese per compenso professionale che si liquidano in complessivi € 8.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

Larino, mercoledì 17 aprile 2013

IL GIUDICE
(dott. Aldo ACETO)

Depositato in Cancelleria
Oggi 17 APR 2013
L'Assistente di Cancelleria
Rag. Costantino Jannaccio